



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le Province sul documento recante: "Linee-guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni".

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Repertorio atti n. 137/CU del 5 dicembre 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 5 dicembre 2013;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144", il quale stabilisce i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata;

CONSIDERATO che la medesima disposizione, agli articoli 2 e 4, definisce la condizione di stato di disoccupazione e la perdita di stato di disoccupazione;

VISTA la nota n. 39/0013902/MA006.A001 del 23 ottobre 2013, pervenuta il 4 novembre 2013, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, ai fini del conseguimento dell'accordo da parte di questa Conferenza, la proposta di "Linee-guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni";

CONSIDERATO che la citata proposta è stata diramata, in data 8 novembre 2013, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, per l'esame di detto documento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 14 novembre 2013, durante la quale:

- i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno evidenziato come lo scopo delle Linee-guida in argomento sia quello di pervenire ad una regolamentazione unitaria dei principi in materia di stato di disoccupazione, al fine di garantire sul territorio uguaglianza e parità di trattamento tra i cittadini, assicurando il buon andamento della Pubblica amministrazione e l'unitarietà della disciplina dello status sul piano nazionale;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- i rappresentanti delle Regioni hanno condiviso il contenuto del documento chiedendo alcuni perfezionamenti di natura formale;
- i rappresentanti dell'UPI, nel sottolineare che, essendo i "centri dell'impiego" di competenza provinciale, sarebbe stato opportuno un loro coinvolgimento in fase di stesura delle Linee-guida, hanno evidenziato talune problematiche, assicurando che avrebbero inviato un documento contenente puntuali proposte emendative riguardanti: 1) la definizione dello stato di disoccupazione; 2) l'attestazione e il riconoscimento dello stato di disoccupazione; 3) la verifica della permanenza nello stato di disoccupazione; 4) la perdita dello stato di disoccupazione; 5) la conservazione dello stato di disoccupazione;
- i rappresentanti dell'ANCI non hanno formulato osservazioni, associandosi a quanto richiesto dall'UPI;

CONSIDERATO che, come convenuto nella citata riunione tecnica, l'UPI, con nota del 19 novembre 2013, ha inviato le proposte emendative al testo delle linee guida che sono state trasmesse, in pari data, alle Regioni ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al quale è stato richiesto di far pervenire la versione definitiva dell'accordo ai fini dell'esame da parte di questa Conferenza;

VISTA la nota n. 39/0015489/MA006.A001 del 25 novembre 2013, con la quale il suddetto Dicastero ha trasmesso il testo definitivo delle linee guida che, il 26 novembre 2013, è stato diramato alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che detto documento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 28 novembre 2013 che è stata rinviata all'odierna seduta;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'accordo sul documento in esame;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante: "Linee-guida per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni", nella formulazione, trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 39/0015489/MA006.A001 del 25 novembre 2013, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziano Delrio

Linee Guida condivise tra Stato, Regioni e Province autonome e Province per la regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni

Premessa

Le Regioni, le Province Autonome e le Province, ritengono opportuno pervenire ad una regolamentazione unitaria dei principi in materia di stato di disoccupazione, al fine di garantire sul territorio uguaglianza e parità di trattamento tra i cittadini, assicurando il buon andamento della pubblica amministrazione e l'unitarietà della disciplina dello *status* sul piano nazionale.

Tale orientamento si pone in continuità con l'impegno assunto dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome con le Linee Guida approvate il 22 novembre 2012.

Pertanto, Stato, Regioni, Province Autonome e Province convengono di condividere le seguenti Linee guida per l'individuazione di criteri di regolazione comune in materia di gestione dello stato di disoccupazione, che possano efficacemente orientare e supportare l'attività delle Regioni delle Province autonome e delle Province nell'attuazione normativa e nella gestione amministrativa delle regole fissate dalla norma nazionale.

1. Definizione dello stato di disoccupazione

L'art. 1, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 181/2000 definisce lo stato di disoccupazione come *“la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa, secondo modalità definite con i servizi competenti”*, così come definiti dal D. Lgs. n. 181/2000 e l'art. 4 comma 1 lett. a) dello stesso decreto consente la conservazione *“a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”*.

Alla luce delle suddette norme, pertanto, due sono gli elementi che integrano lo stato di disoccupazione:

- l'assenza di un'occupazione, oppure lo svolgimento di un'attività lavorativa di natura subordinata o autonoma o parasubordinata, da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso;
- l'immediata disponibilità (DID) alla ricerca attiva di un'attività lavorativa.

2. Attestazione e riconoscimento dello stato di disoccupazione

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 181/2000, la condizione di disoccupato deve essere comprovata tramite la presentazione dell'interessato presso il *“servizio competente”*, così come definito dal D. Lgs. n. 181/2000, nel cui ambito territoriale si trovi il suo domicilio, accompagnata da una dichiarazione (resa come autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000) che attesti l'attività lavorativa eventualmente svolta in precedenza nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Come già richiamato al punto 1 delle Linee Guida delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, approvate il 22 novembre 2012, si concorda che tale dichiarazione (DID) può essere resa:



- di persona, tramite presentazione presso il “servizio competente” così come definito dal D. Lgs. n. 181/2000;
- in via telematica tramite i servizi informatici resi disponibili dalla Regione;
- mediante i servizi di cooperazione applicativa dell'INPS.

In aggiunta a tali modalità, si ricorda che l'art. 4, comma 38, della legge n. 92/2012 prevede che, nel caso di presentazione di una domanda di indennità nell'ambito dell'ASpI, la DID possa essere resa dall'interessato direttamente all'INPS, che provvede a trasmetterla al servizio competente attraverso il proprio sistema informativo.

Sempre l'articolo 2 del D. Lgs. n. 181/2000 dispone che lo stato di disoccupazione può essere attestato mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della normativa sull'autocertificazione (DPR 8/12/2000 n. 445 “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”). A tal riguardo, si richiama la disposizione introdotta in materia dall'art. 15 della legge n. 183/2011, che prevede che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive. Tale previsione si applica anche alla “certificazione dello stato di disoccupazione”, che potrà essere richiesta e rilasciata solo nei rapporti tra privati.

A questo proposito Stato, Regioni, Province autonome e Province convengono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individuerà standard per l'accesso in via telematica ai dati contenuti nella scheda anagrafico-professionale utili alla certificazione dello stato di disoccupazione.

3. Verifica della permanenza nello stato di disoccupazione

L'art. 2, comma 4 del D. Lgs. n. 181/2000 prevede l'obbligo a carico dei “servizi competenti” di verificare l'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione. A tal riguardo, la norma stabilisce che questa verifica avvenga sia attraverso il sistema delle comunicazioni obbligatorie (CO) da parte dei datori di lavoro, sia in relazione al rispetto delle misure di attivazione concordate con il disoccupato nell'ambito del patto di servizio o analogo strumento. Tale ultima previsione, peraltro, appare strettamente collegata con quanto statuito nell'art. 3 del medesimo decreto legislativo in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'offerta di misure di politica attiva, da assicurare alle diverse categorie di utenti dei servizi per il lavoro.

Al fine di alleviare il carico amministrativo gravante sugli operatori dei “servizi competenti” così come definiti dal D. Lgs. n. 181/2000 e, parallelamente, di effettuare una costante attività di “pulizia” delle banche dati regionali dei disoccupati, Stato, Regioni, Province autonome e Province convengono di individuare una modalità di verifica periodica, utilizzando i sistemi informativi, dei soggetti che, pur avendo rilasciato la DID, effettivamente non hanno in corso con i “servizi competenti” alcuna iniziativa di attivazione. Per raggiungere questo risultato, i “servizi competenti” individuano una modalità di periodica conferma della DID, dopo i 6 mesi successivi al primo colloquio di orientamento. Tale regola va inserita nel patto di servizio, prevedendo nel caso di inattività la chiusura del patto stesso e la decadenza dalla DID, con l'onere da parte dell'interessato di un suo rinnovo ai “servizi competenti”. Tale soluzione consente di poter concentrare l'impegno dell'offerta di servizi di politica attiva su un ambito più ristretto e verificato di soggetti effettivamente coinvolti nell'attuazione del percorso concordato nel patto di servizio/piano di azione individuale.



4. Durata dello stato di disoccupazione

L'art. 2, comma 6 del D. Lgs. n. 181/2000 prevede che lo stato di disoccupazione si computi in mesi commerciali, statuendo altresì che i periodi fino a 15 giorni, all'interno di unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Lo stato di disoccupazione decorre dal giorno di attivazione della DID fino al giorno della sua chiusura, ad esempio per instaurazione di un rapporto di lavoro, detratti eventuali periodi di sospensione dello status di disoccupato.

Si richiamano alcune ipotesi particolari di applicazione della normativa.

In particolare, si fa riferimento alla fattispecie dei *lavoratori in mobilità*, i quali accettino un'offerta di lavoro (ad esempio, un contratto a termine o a tempo parziale, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n. 223/1991) ovvero vengano utilizzati in opere o servizi di pubblica utilità; in tal caso, infatti, la legge prevede il mantenimento dell'iscrizione alla lista di mobilità. Si rileva come tale ipotesi debba essere disciplinata applicando la regola generale sulla conservazione e sospensione dello stato di disoccupazione, contenute nell'art. 4, comma 1 lettera a) e d) del D. Lgs. n. 181/2000, ad eccezione del fatto che in questo caso la durata della sospensione coincide con la durata del contratto di lavoro.

Circa le *modalità di calcolo della sospensione dello stato di disoccupazione*, si conviene di applicare la regola del calcolo secondo i giorni di calendario, al fine di individuare il periodo di sospensione. Tale criterio dovrà essere applicato anche per il computo del periodo di sospensione in merito alla percezione dell'ASpI, disciplinata dall'art. 2, comma 15 della legge n. 92/2012, uniformando a tale principio anche gli orientamenti dell'INPS.

5. Perdita dello stato di disoccupazione

In merito alla perdita dello stato di disoccupazione, l'art. 4 del D. Lgs. n. 181/2000, come modificato dalla legge n. 92/2012 e s.m.i., individua due fattispecie:

- a) mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del "servizio competente" così come definito dal D. Lgs. n. 181/2000, nell'ambito delle misure di politica attiva concernenti i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 181/2000;
- b) rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato, ovvero di somministrazione di lavoro.

Inoltre, la norma specifica che in caso di lavoro subordinato di durata "fino a 6 mesi", lo stato di disoccupazione si sospende.

Si concorda che ricorre il "giustificato motivo" di cui alla lettera a) in caso di malattia, infortunio, servizio civile, stato di gravidanza limitatamente ai periodi di astensione previsti dalla legge, nonché negli altri casi di impedimenti ostativi riconosciuti tali sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia.

In merito alla lettera b), sulla base di quanto stabilito dalla legge n. 92/2012 e s.m.i., si è venuta a determinare una bipartizione circa la congruità dell'offerta in relazione alla categoria dei destinatari:

- percettori di strumenti di sostegno del reddito, per i quali sussiste un parametro di legge, contenuto nell'art. 4, comma 41 e 42 della legge n. 92/2012;



- soggetti inoccupati/disoccupati senza alcuna indennità, per i quali la nozione di congruità non appare ulteriormente chiarificata.

Rispetto ai soggetti “non indennizzati”, deve ritenersi congrua l’offerta che ha i seguenti requisiti:

1. corrispondenza ad uno o più profili professionali per i quali il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità nel Patto di servizio;
2. rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato oppure determinato ovvero di somministrazione di durata superiore a 6 mesi;
3. sede di lavoro raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Con riferimento al requisito professionale di cui al punto 1), si ritiene opportuno individuare un termine entro il quale ritenere operativo tale criterio (6 mesi dopo la sottoscrizione del primo patto di servizio); successivamente, al fine di privilegiare l’effettiva occupabilità del soggetto, si considera congrua anche un’ offerta da parte dei “servizi competenti” che prescindano da tale criterio.

6. Conservazione dello stato di disoccupazione

Preso atto che il decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n. 99 ha ripristinato l’art. 4, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 181/2000, che era stato abrogato dalla legge n. 92/2012 (*conservazione dello stato disoccupazione in caso di svolgimento di un’attività lavorativa da cui derivi un reddito non superiore al reddito personale minimo annuale escluso da imposizione fiscale*), al fine di uniformare l’applicazione territoriale di tale disposizione da parte dei servizi competenti, si concordano alcuni elementi gestionali relativi alla *conservazione dello stato di disoccupazione*.

Nello specifico, si conviene che:

- per *attività lavorativa*, conformemente a quanto previsto dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 marzo 2013, si intende qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro sia di tipo subordinato che autonomo; per quanto riguarda le prestazioni occasionali di tipo accessorio (art. 70, D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dalla legge n. 92/2012 e s.m.i.) la permanenza in stato di disoccupazione è prevista *ope legis*, indipendentemente dai limiti di reddito;
- *i limiti di reddito*, sono quelli definiti sulla base della normativa annuale in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche. L’art. 1, comma 6 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha determinato da ultimo tali limiti prevedendo un tetto fino a 8000, 00 euro per il reddito da lavoro subordinato e assimilato e di 4.800,00 per il reddito da lavoro autonomo, fatti salvi i successivi adeguamenti ISTAT;

Per la gestione della conservazione dello stato di disoccupazione, si conviene che il lavoratore interessato deve presentare istanza al “servizio competente” nelle seguenti ipotesi:

- in caso di anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi, in tal caso l’istanza deve essere presentata entro 15 giorni di calendario decorrenti dall’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro;
- ovvero nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti, purché la durata effettiva della prestazione lavorativa sia stata pari o inferiore a sei mesi, in questo caso l’istanza deve essere presentata entro 15 giorni di calendario decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte degli organi competenti.



- Il lavoratore che effettua la dichiarazione nel termine suddetto conserva senza soluzione di continuità lo stato di disoccupazione con decorrenza dall'ultima DID attiva;

Al fine di uniformare gli effetti della conservazione sullo *stato di disoccupazione*, si conviene che:

- qualora il lavoratore abbia una DID attiva, ma presenti istanza di conservazione oltre il termine indicato, lo stato di disoccupazione ricomincia a decorrere da quest'ultima data; in tal caso il periodo che intercorre tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di presentazione dell'istanza può essere considerato di *sospensione* dello stato di disoccupazione, qualora ricorrano le condizioni previste.
- qualora il lavoratore ha in corso una attività lavorativa che consente la conservazione, ma non abbia in corso una DID attiva, può in qualsiasi momento presentare dichiarazione di immediata disponibilità, con riconoscimento dello stato di disoccupazione a decorrere da tale data.

7. Operatività del sistema

Al fine di adeguare i sistemi territoriali alle novità introdotte dall'articolo 7, commi 7 e 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013 n. 99, le Regioni, le Province Autonome, si impegnano a definire provvedimenti normativi coerenti con i criteri di regolazione comune sopra individuati entro il 31 dicembre 2013, che troveranno attuazione dal 1 gennaio 2014.

